



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 282

del 15/11/2010

O G G E T T O

Transazione su sinistro stradale.

L'anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di novembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 18.02.2010 è pervenuta istanza risarcitoria con la quale la Sig.ra A.B. ha assunto la responsabilità dell'Ente per il sinistro occorsogli il giorno 27.08.2009 quando l'istante cadeva in Via Catacombe a causa di una basola rotta all'altezza del civico n. 4;
- la circostanza risulta avvalorata sia da dichiarazione testimoniale, che dal sopralluogo compiuto dal Comando di P.M. che ha acclarato la presenza di basole rotte;
- la certificazione sanitaria prodotta evidenzia una "frattura epifisi distale radio dx" con prognosi di 95 giorni di invalidità nonché € 307,27 di spese sostenute;
- sommando la quantificazione di 95 giorni di invalidità, € 307,27 di spese, due-tre punti percentuali di danno biologico per la frattura di un soggetto di 61 anni circa di età e le spese legali dell'avvocato patrocinante, si ritiene proponibile un accordo nell'importo omnia comprensivo di € 5.700,00.

Ritenuto di approvare la soluzione transattiva come sopra esposta per le seguenti motivazioni:

- a) La causazione dell'evento si appalesa acclarata da valida documentazione testimoniale e dal sopralluogo della P.M.;
- b) La pressoché "automa" applicazione ai casi di specie del principio della responsabilità oggettiva da cose in custodia di cui all'art. 2051 del Codice Civile da parte della prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità rende altamente probabile una condanna dell'Ente in caso di eventuale contenzioso;
- c) La quantificazione operata si appalesa giustificata dal quadro clinico e dalle spese connesse.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Finanze per la regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la soluzione transattiva della vertenza risarcitoria promossa dalla Sig.ra A.B. di cui alle premesse, nei termini che seguono:
 - pagamento della somma omnia comprensiva di € 5.700,00 (cinquemilasettecento);
 - pagamento nel mese di marzo 2011.
- 2) di imputare la spesa di € 5.700,00 al bilancio 2011, Cap. 14860, secondo il prospetto contabile allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di autorizzare la Ragioneria Comunale a procedere alla liquidazione della somma di cui al precedente punto 1), previa comunicazione del responsabile del procedimento.

- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n. 168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per i conseguenziali adempimenti di competenza.